



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

APPUNTO per XII Commissione Igiene e Sanità – Senato della Repubblica in ordine al:

DDL n. 1324

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale”

Le principali criticità rilevate sul provvedimento in oggetto da questa Organizzazione Sindacale, che rappresenta i medici veterinari dirigenti, dipendenti del Ssn, delle Regioni e del Ministero della salute, riguardano in particolare i seguenti articoli, ferme eventuali altre considerazioni di ordine generale condivise con le altre sigle sindacali della dirigenza medica e sanitaria:

Articolo 3 :

In attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, l’emanazione del D.Lgs 150/2009 ha regolamentato in modo stringente il procedimento disciplinare per tutti i dipendenti pubblici.

L’applicazione di tali norme, nel caso della dirigenza medica e veterinaria, ha definito tutte le fattispecie in cui, nel corso delle funzioni istituzionali del dipendente pubblico, viene valutata sia la responsabilità professionale sia la responsabilità dirigenziale, e di ciò si è preso atto con apposita sequenza contrattuale sottoscritta dalle OOSS e dall’Aran.

Pertanto deve essere escluso, nei confronti dei dirigenti del Ssn che sono già sottoposti ad un potere disciplinare e di verifica dell’appropriatezza delle azioni professionali e delle connesse responsabilità, il potere disciplinare degli Ordini professionali sulle attività che costituiscono compito d’istituto.

Infatti, considerata la gerarchia dei rapporti di lavoro della dirigenza, e delle leggi che la riguardano, non è accettabile che su tale categoria di impiegati pubblici gravi un doppio ordine disciplinare e, conseguentemente, la possibilità di un doppio giudizio per una sola fattispecie. Fatto giuridicamente problematico che, proprio per la diversa natura degli enti che dovrebbero maturare i giudizi e la prevedibile non uniformità degli stessi, rischia di paralizzare un sistema in cui i dipendenti pubblici sono già valutati da apposite commissioni e da organismi indipendenti di valutazione istituiti per legge.

E’ solo il caso di notare, ma aiuta a comprendere l’entità delle potenziali situazioni conflittuali, come sia nella potestà disciplinare degli Ordini verificare l’aggiornamento professionale degli iscritti ed il relativo raggiungimento dei necessari crediti ECM o, in alternativa, le misure disciplinari per chi non adempiesse agli obblighi in materia di formazione continua in medicina.

Di contro, stante che tali attività formative secondo il contratto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria sono ovviamente un onere in capo a ciascun dirigente, nel caso particolare, grava in capo al datore di

lavoro (nel caso Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCCSS, Istituti zooprofilattici) l'obbligo di garantire la formazione dei suoi dipendenti i quali, in carenza di risorse, spazi, tempi e opportunità fornite dal datore di lavoro, non possono da questo essere penalizzati in alcun modo quando non avessero conseguito i crediti ECM prescritti.

Un Ordine professionale provinciale, quindi, in forza di un mandato che riguardasse indistintamente tutti i sanitari ad esso iscritti, ancorché dipendenti del SSN, potrebbe eccepire sul mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori di un sanitario, sanzionandolo per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria, Art. 23 punto 4, attualmente in vigore: *"le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs.502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto"*).

Art. 7.

Disposizioni in materia di formazione medica specialistica

In questo campo la norma fa riferimento alla D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che riguarda esclusivamente i medici chirurghi. Tuttavia, va tenuto presente che anche le altre figure professionali dirigenziali (Medici Veterinari, Farmacisti, Biologi, ecc.) necessitano di un analogo, ma specifico, percorso formativo e di inserimento professionale nel SSN.

A tale proposito, laddove il D.Lgs. 368/99 non consentisse di intervenire, si potrebbe ipotizzare la definizione delle caratteristiche di **"professionista in formazione specialistica"** che, selezionato attraverso pubblici concorsi, possa iniziare un percorso che lo porti, al termine di un periodo formativo predefinito, e previo superamento di un apposito momento di verifica, ad acquisire titolo equivalente di un diploma universitario di specializzazione.

Art 11.

Andrebbe meglio chiarito il ruolo dei vari attori della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare definendo specifiche modalità di coordinamento tra i diversi livelli delle Autorità Competenti oltre a procedure standard di collaborazione tra Ministero, Regioni e ASL.

Art. 19, comma 1

Il comma (e) non è congruente con il titolo dell' articolo. Se ne suggerisce lo spostamento nell' articolo che tratta di protezione degli animali (articolo 22)

Il comma (n) , che prevede l'attivazione presso le prefetture e/o uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio degli episodi di avvelenamento andrebbe integrato con l'istituzione, presso i medesimi tavoli, di specifici uffici volti al monitoraggio ed alla repressione del **fenomeno crescente e delle intimidazioni nei confronti dei Veterinari Pubblici.**

Art. 19, comma 2:

L'attuale formulazione riporta: *"Ai fini del presente articolo, i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria"*.

La formulazione dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n.189, *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*, non definisce in modo univoco il ruolo di tutti i Veterinari Uffi-

ciali operanti ai diversi livelli, nazionale, regionale e locale (ASL) nell'eventualità in cui venissero ravvisate, dai medesimi, situazioni tali da rendere ipotizzabile l'illecito penale.

Sicché parrebbe utile cogliere l'occasione per riformulare il suddetto comma in modo da "far chiarezza" in via definitiva secondo il testo che di seguito si propone:

"Ai fini del presente articolo, i Medici Veterinari del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome, ed i Medici Veterinari dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali, rivestono nel caso la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 CPP".

Art. 22

L'attuale formulazione dell'articolo, relativamente alla sospensione dell'attività, può comportare il rischio concreto di un peggioramento delle condizioni di allevamento.

Dal blocco delle movimentazioni degli animali, ad esempio, deriva il conseguente ulteriore sovraffollamento ed il conseguente ulteriore decadimento delle condizioni di benessere.

Pur condividendo il fine della proposta, si suggerisce la riformulazione del testo, che attualmente dice:

*" L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, **provvede a sospendere l'attività della struttura** dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento".*

A tale fine si propone una diversa formulazione quale la seguente:

*" L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore o del proprietario, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, dispone **l'obbligo dell' adeguamento strutturale degli insediamenti proponendo all'autorità (Prefetto, Sindaci, etc.) l'adozione di opportuni provvedimenti finalizzati alla rimozione delle condizioni che comportano le violazioni della norma e, ove possibile, al ripristino delle condizioni di allevamento previste dalla legge (ordinanze di sgombero, ordinanze di sospensione dell'attività, prescrizioni, sequestri) sino all'avvenuto adeguamento**".*

In sintesi, e ferme restando le osservazioni sull'attribuzione agli Ordini professionali delle funzioni disciplinari nei riguardi dei Dipendenti del SSN, si ritiene comunque utile segnalare le criticità presenti nel DDL, rimandando ad un successivo momento di confronto gli argomenti relativi alla Sicurezza alimentare, l'aggiornamento dei LEA, la revisione di pratiche che necessitano una rivasitazione *evidence based*, nonché la strutturazione minima dei livelli organizzativi facenti capo ad una specifica disciplina.

Infine, occorre che al sistema della prevenzione primaria medico veterinaria, oltre ad un evidente valore in termini di tutela sanitaria, venga riconosciuta l'importanza centrale nella tutela economica delle filiere agro-zootecnico-alimentari che da una uniformità di regole nazionali non possono che trarre vantaggio.